

N. 4-280-1653-2493-bis-3390-3883  
3952-4397-4416-4552-A-bis

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

*presentata alla Presidenza il 22 luglio 1999*

(Relatore: **NAPOLI**, di minoranza)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

**n. 4**, D'INIZIATIVA POPOLARE

---

Riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni

---

*Presentata alla Camera dei deputati nella XII legislatura il 26 luglio 1994 e mantenuta all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del regolamento*

---

**n. 280**, d'iniziativa del deputato **JERVOLINO RUSSO**

---

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

---

*Presentata il 9 maggio 1996*

---

**n. 1653, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**SANZA, TASSONE, BASTIANONI, TERESIO DELFINO, FRONZUTI, LUCCHESI, GRILLO, OSTILLO, SCOCA, PERETTI**

---

Legge quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico

---

*Presentata il 26 giugno 1996*

---

**n. 2493-bis, d'iniziativa del deputato ORLANDO**

---

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

---

*(Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 2 della proposta di legge n. 2493, deliberato dall'Assemblea il 10 marzo 1998)*

---

**n. 3390, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**CASINI, BUTTIGLIONE, MASTELLA, GIOVANARDI, SANZA, BACCINI, NOCERA, TERESIO DELFINO, PERETTI, CARDINALE, CIMADORO, D'ALIA, DE FRANCISCIS, DI NARDO, FABRIS, FOLLINI, FRONZUTI, LUCCHESI, MANZIONE, MIRAGLIA DEL GIUDICE, PAGANO, SCOCA, CARMELO CARRARA, GALATI, GRILLO, MARINACCI, PANETTA, TASSONE, VOLONTÈ, BURANI PROCACCINI**

---

Norme organiche di indirizzo per lo sviluppo del sistema educativo

---

*Presentata il 10 marzo 1997*

---

**n. 3883, d'iniziativa del deputato ERRIGO**

---

Legge quadro in materia di riordino dell'istruzione

---

*Presentata il 18 giugno 1997*

---

SUL

**DISEGNO DI LEGGE**

**n. 3952**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

**(BERLINGUER)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**(TREU)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(BASSANINI)**

---

Legge quadro in materia di riordino dei cicli d'istruzione

---

*Presentato il 4 luglio 1997*

---

E SULLE

## **PROPOSTE DI LEGGE**

**n. 4397**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI, BENEDETTI  
VALENTINI, PAMPO, CUSCUNÀ, ANTONIO PEPE**

---

Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione  
dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria

---

*Presentata il 12 dicembre 1997*

---

**n. 4416**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLUSCONI, PISANU, APREA, ARACU, BONAIUTI, MELO-  
GRANI, MICHELINI, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO,  
VITO, DELL'ELCE, CRIMI, SCAJOLA**

---

Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione

---

*Presentata il 18 dicembre 1997*

---

**n. 4552**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI CLERICI, STUCCHI, SANTANDREA, RODEGHIERO,  
GIANCARLO GIORGETTI, APOLLONI, CÈ, CHINCARINI,  
FONTAN, STEFANI, VASCON**

---

Disciplina del sistema formativo e dell'organizzazione  
della rete scolastica

---

*Presentata il 12 febbraio 1998*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di una riforma globale degli ordinamenti scolastici è avvertita dall'intero mondo scolastico, giustamente sensibile alla necessità di fornire alle giovani generazioni gli strumenti indispensabili di conoscenza e di maturazione per il pieno e consapevole inserimento nella società moderna.

Riforma globale però non è detto che debba significare abbattimento dell'intera architettura dell'attuale sistema né cancellazione di colpo di ogni varietà di formazione e di preparazione per sacrificare, in nome di un assurdo egualitarismo, le attitudini, le capacità, i progetti delle nuove generazioni.

Non si può, quindi, iniziare a parlare di riforma senza una attenta valutazione dei punti deboli del nostro sistema scolastico e senza verificare che nuovo tipo di scuola serva alla nostra società.

Pochi e mal distribuiti territorialmente risultano i diplomati rispetto agli altri Paesi europei, pochissimi laureati (solo 3 iscritti all'Università su 10 arrivano alla laurea), elevati tassi di dispersione (oltre il 30 per cento della popolazione abbandona il percorso scolastico, soprattutto tra i 14 ed i 16 anni), debolezza della attuale scuola di base (il 46 per cento dei ragazzi ne esce con appena il giudizio finale di « sufficiente »), mancanza di rapporto tra scuola e mondo del lavoro, mancato adeguamento dei programmi didattici, eccessivo numero di sperimentazioni, formazione non sempre adeguata della classe docente e dei capi d'istituto, assenza di un adeguato sistema nazionale di valutazione utile a supportare e verificare la bontà delle innovazioni apportate nel nostro sistema scolastico.

Troppi i ritardi accumulati, troppi e discontinui i provvedimenti innovativi as-

sunti negli ultimi anni, spesso per semplice volontà di « protagonismo ».

Nelle altre Nazioni europee ci si è resi conto del valore strategico dell'istruzione e della formazione nella società contemporanea e quindi della necessità di investire fortemente in esse; analogamente non è avvenuto in Italia.

Ritengo utile ribadire le finalità che Alleanza Nazionale affida all'istituzione scuola, rappresentando questa una delle fondamentali categorie morali, ove la cultura si fa educazione e da entità astratta si trasforma in strumento di civiltà e di libertà.

Per noi la scuola è la struttura portante della società nazionale e pertanto essa, nei contenuti e nelle strutture, deve risultare funzionale ad un disegno politico che si deve concretamente realizzare attraverso una istituzione educativa che stimoli e favorisca la partecipazione di tutte le componenti, in maniera organica, secondo la natura dei valori, delle dignità e delle funzioni che volitivamente affermano i meriti e l'intelligenza. La scuola è la struttura principale alla quale affidare il compito di formare cittadini liberi, coscienti e consapevoli che la libertà è garanzia di una società autenticamente libera.

Per questo ci opponiamo alla « faciloneria », al « pressappochismo », alla arbitarietà che sono divenuti l'espressione più congeniale del « fare scuola », mentre i giovani, proprio nella scuola, devono apprendere il senso della fatica e del sacrificio, l'amore per la libertà, senza i quali non si realizza alcuna formazione umana, né è dato poi di svolgere coscientemente e attivamente il proprio ruolo nella società, che dobbiamo ormai vedere come inserita e proiettata nell'ambito europeo.

La riforma della scuola rappresenta il grande appuntamento, finora mancato, della nostra politica scolastica. Oggi la riforma non è più rinviabile, pena l'approfondirsi del distacco del nostro Paese rispetto agli altri Paesi europei, l'accentuarsi sempre più preoccupante della separazione tra scuola e società.

Ma oggi, nel trattare la parte principale della riforma scolastica, quella del riordino dei cicli, ci sentiamo vincolati non solo e non tanto perché, quale forza di opposizione abbiamo trovato le porte sbarrate di fronte a qualsiasi volontà propositiva e migliorativa, bensì dalle norme che, nel frattempo, sono state poste in essere nel nostro sistema di istruzione e di formazione.

Ci occupiamo tanto, ed è pur giusto, della situazione economica, del futuro delle nostre attività produttive, della disoccupazione crescente, ma ritengo, dovremmo anche occuparci con maggiori consapevolezza e determinazione del sapere che sta alla base del processo di sviluppo di una società. Il tema dovrebbe essere trattato con la stessa importanza delle riforme istituzionali. Ne va dell'avvenire dei nostri giovani e dell'intero Paese.

In Italia si assiste con preoccupazione ad un graduale sgretolamento delle identità e ad un inaridimento di quelle radici senza le quali una società è destinata a mutamenti dolorosi e profondi e proprio la scuola rappresenta l'istituzione che dovrebbe in qualche modo salvaguardare questa identità contenendo talune perverse ed irreversibili demolizioni.

Ed allora perché non trovare il coraggio di predisporre un riordino dei cicli scolastici che contenga anche i punti pedagogici, che non rappresenti semplicemente un documento numerico e soprattutto che non sia la solita « delega » al Ministro della pubblica istruzione, a dimostrazione che questo Parlamento non è in grado di operare delle scelte.

Frantumazioni delle identità, quindi, tempi di grandi mutamenti, di bombardamenti di messaggi contraddittori, di sollecitazioni che chi ha maggiore potere riesce a propugnarsi attraverso i media; in questo

caos noi legislatori dovremmo capire che solo l'educazione, l'istruzione e la formazione potrebbero orientare i nostri giovani verso la riorganizzazione del mondo che li circonda. Ma educazione, istruzione e formazione non possono essere sottomesse ad esigenze o logiche di gruppi, di religione, d'azienda o di partito. Non possono limitarsi a farci sognare scopi professionalizzanti chiaramente aleatori, non possono e non devono trascinare tutto e tutti in riforme che non tengono in alcuna considerazione i grandi temi esistenziali.

Serve una scuola esigente, piena di contenuti culturali, a forte profilo educativo, aperta al sociale, in permanente dialogo con i centri di elaborazione della cultura e con i nuclei vivi della produzione e del lavoro. Una scuola attenta alle vicende della vita e capace essa stessa di farsi espressione di vita democratica e di civile partecipazione.

Non bisogna costruire una scuola che renda tutti eguali ad ogni costo; occorre formare, istruire, preparare, nella diversità, i giovani alla vita, al lavoro, ad affrontare la sfida del sapere, puntando sulla qualità dell'istruzione e della formazione respingendo l'appiattimento e l'egualitarismo innaturale.

La riforma della scuola deve aderire alle esigenze di una società e di una cultura mutate e di soggetti in formazione sottoposti a stimoli nuovi e diversi.

Credo sia impensabile non immaginare una scuola coniugata ai valori o una scuola che non sappia portare con sé ogni tentativo di miglioramento della società.

La riforma dei cicli non solo è la parte più importante dell'intera riforma scolastica, ma lo è dopo quella di Giovanni Gentile e ridisegnerà completamente il volto dell'istruzione nel nostro Paese.

Il documento introduttivo dei lavori della conferenza dei Ministri dell'istruzione degli Stati membri dell'Unione Europea, svoltasi circa due anni fa a Varsavia, fa riferimento ad un progetto strategico di istruzione che possa costruire l'Europa del XXI secolo. Tale progetto strategico è basato essenzialmente sull'assunzione corag-

giosa e determinata della posta in gioco costituita dalla nuova conoscenza che elegge l'istruzione, la formazione, la ricerca, la cultura e l'innovazione quali fondamenti dinamici.

L'istruzione diventa, quindi, parte attiva nella formazione personale e sociale dei cittadini e nella realizzazione della integrazione europea.

Serve poi una scuola che cambi sì con lo spirito dell'autonomia, ma che abbia, contemporaneamente la capacità di coinvolgere tutti i soggetti che la compongono. Nessuno può immaginare di riformare un sistema scolastico senza pensare al coinvolgimento delle competenze.

Eppure la proposta che oggi siamo chiamati a discutere appare produttrice di un ulteriore grande numero di docenti soprannumerari, ai quali non potranno che essere affidate funzioni di sostegno, di orientamento, di tutoraggio, di arricchimento del progetto formativo in genere; per cui si finirà col far diventare il nuovo sistema scolastico un grande contenitore nel quale sistemare figure create certo per necessità di sopravvivenza di ruoli e che finirà con l'abbattimento di quell'immagine sostanzialmente e qualitativamente alta del nostro sistema educativo.

Alleanza Nazionale, consapevole di tutto quanto sopra esposto, intendeva contribuire al varo di una nuova legge sul riordino dei cicli scolastici. Paradossalmente l'intero Parlamento è stato bloccato una prima volta, perché chiamato allo stralcio sull'innalzamento dell'obbligo di istruzione e che ha portato ad una legge estremamente criticabile così come definita, ma che è diventata lesiva rispetto a delle libertà che avrebbero dovuto determinare l'intero riordino dei cicli.

Ciononostante avevamo poi ritenuto, anche di accettare la griglia di lavoro proposta dal relatore, onorevole Soave, pensando che la stessa potesse essere solo una base di discussione. Non avremmo mai immaginato che quella griglia, frutto di mera logica ingegneristica, dovesse diventare il testo unificato sul quale oggi stiamo discutendo. Ci siamo immediatamente accorti che il testo risultava privo di qualsiasi respiro pe-

dagogico e culturale. Sempre in commissione abbiamo posto tutto l'impegno possibile per migliorarlo; purtroppo le nostre buone intenzioni sono state colte come demagogiche e strumentali, probabilmente solo perché targate Alleanza Nazionale.

Il testo unificato potrà anche essere riuscito a mantenere integra la attuale maggioranza politica governativa ma non potrà certamente contribuire alla crescita culturale del nostro Paese e soprattutto non potrà assicurare la creazione di una scuola competitiva a livello europeo e garante del futuro dei nostri giovani.

Il testo è vuoto (troppo semplicistico definirlo snello!), privo di contenuti e riferimenti pedagogici; appare come un semplice documento nel quale vengono definite:

una scuola dell'infanzia della durata di tre anni;

una scuola primaria della durata di tre anni;

una scuola secondaria della durata di cinque anni;

la durata dell'obbligo scolastico con la diminuzione di un anno rispetto al percorso d'istruzione in vigore.

Tutto il resto potrà essere colmato dalla fantasia di ciascuno e soprattutto da quella del Ministro della pubblica istruzione.

Non si parla di saperi, di obiettivi, di filosofia generale, di organizzazione, di collegamento con i provvedimenti innovativi già posti in essere, di formazione degli adulti, di docenti, di strutture e di quanto altro possa far definire il testo una vera proposta di legge.

Il testo sembra far apparire l'assoluta mancanza di un'idea scuola; non è definito il suo impianto educativo, ma solo quello quantitativo; troppi risultano essere i margini lasciati all'indeterminatezza.

L'intero impianto progettuale del periodo dell'obbligo alimenta l'idea di una grande indecisione nel disegnare questo tratto del sistema scolastico; appare chiaro come la durata dell'obbligo, e quindi la legge esistente, sia stata decisa prima della designazione dell'impianto complessivo.

La scuola primaria finirà col divenire una vecchia immagine dei cicli precedenti: non sono stabilite le competenze di base e la sistemazione degli attuali moduli didattici. Senza l'indicazione dei « paletti » sui quali dovrà essere impostato il nuovo percorso, si finirà anche col far sentire gli insegnanti o « elementarizzati » oppure promossi per una scuola che non conoscono.

E poi il testo unificato finisce col riformare quelle scuole che in un modo o nell'altro hanno già avuto processi di riforma, la cui verifica è tuttora in atto.

La riforma della scuola secondaria si è mostrata essere nel nostro Paese un'impresa ad alto rischio. Tuttavia è proprio qui che occorrerebbe esercitare le migliori doti progettuali di chi oggi ha in mano il governo della cosa pubblica.

Per anni la nostra scuola secondaria è stata improntata all'insegna delle sperimentazioni e qualcuna ha avuto anche esiti positivi. Perché non trovare il coraggio di considerare le positività esistenti, perché lasciare nell'assoluta indeterminazione la ripartizione delle aree in indirizzi!

Il testo unificato, inoltre, insiste sulla flessibilità, sull'articolazione modulare dei vari cicli, sulla possibilità dei ragazzi di transitare fra i diversi ambiti formativi. Ma il cambio di indirizzo, se pur prevedibile, dovrebbe essere considerato eccezione e non norma. Considerarlo con tale frequenza richiederà automaticamente una impostazione dei programmi all'insegna della superficialità.

Lo stesso Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione ha evidenziato come la flessibilità dei moduli tolga spazio eccessivo alla possibilità di acquisire una solida formazione culturale generale; ciò potrebbe comportare un abbassamento di livelli formativi, pregiudicando il principale obiettivo strategico della nuova scuola riformata.

Il settore della formazione professionale deve colmare un vuoto che è probabilmente l'aspetto che più ci differenzia dalla realtà e dall'esperienza degli altri Paesi europei, ed è destinato a svolgere nei prossimi anni un ruolo strategico, nella integrazione con il sistema dell'istruzione.

La formazione professionale è senza dubbio la seconda gamba di un moderno sistema educativo, ma non la si può non coniugare con la formazione culturale. Non si può creare una scuola che faccia un individuo solo funzionale al mondo del lavoro, non si possono abbattere le conoscenze per creare un processo educativo anonimo che non tenga conto della complessa personalità dello studente. La riduzione dei contenuti, senza peraltro indicare i nuclei fondanti sostitutivi, finisce con il parcellizzare la formazione e non favorire la libertà dell'individuo.

Ed infine non si può parlare di riforma innovativa del sistema senza tenere conto delle esigenze del pluralismo istituzionale quale conseguenza del rispetto dovuto al pluralismo culturale esistente nel nostro Paese.

Chiamare il Paese ad uno sforzo di condivisione e di cooperazione attorno ad una difficile revisione globale del sistema scolastico e formativo implica l'appello a valori comuni di natura morale. È assolutamente negativo non prenderne consapevolezza e non esplicitare la filosofia dell'educazione su cui poggia il progetto di riforma.

Il risanamento della società italiana ed europea passa anche attraverso la difesa del ruolo della scuola, l'importanza della formazione, il patrimonio di libertà, di valori e di cultura che fanno della nostra nazione un Paese civile.

Angela NAPOLI, *Relatore di minoranza.*



## TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (\*)

*(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)*

## CAPO I (\*\*)

## SCUOLA DELL'INFANZIA

## ARTICOLO 1.

1. La scuola dell'infanzia accoglie bambini dai tre ai sei anni. Essa è disciplinata dalle norme della presente legge che, pur nel rispetto delle forme di autonomia legate ad esigenze locali, detta la regolamentazione di tutta la scuola dell'infanzia statale e non statale.

2. La scuola dell'infanzia favorisce il processo educativo dei fanciulli di età prescolare nell'armonico sviluppo della loro personalità, continuando ed integrando l'opera della famiglia.

3. La frequenza della scuola dell'infanzia statale e non statale è facoltativa e gratuita.

## ARTICOLO 2.

1. La scuola dell'infanzia promuove, organizza ed indirizza le attività dei bambini, preparandoli alla frequenza della scuola dell'obbligo, attraverso:

*a)* l'educazione religiosa (facoltativa);

*b)* l'educazione tesa a formare un primo abito morale;

*c)* l'educazione estetica tesa a sviluppare l'immaginazione e la sensibilità;

*d)* l'educazione linguistica tesa all'arricchimento lessicale;

*e)* iniziale educazione motoria;

---

(\*) Il testo alternativo presuppone la soppressione dell'articolo 1 del testo della Commissione.

(\*\*) L'intero capo I del presente testo deve considerarsi alternativo all'articolo 2 del testo della Commissione.

- f) l'educazione igienico-sanitaria;
- g) l'educazione alla socializzazione intesa come rispetto di sé, degli altri e delle cose.

2. Il raggiungimento della finalità di cui al comma 1, nel rispetto della realtà fisica, psichica e spirituale del bambino, avviene attraverso:

- a) attività creative artistiche adeguate all'età;
- b) racconti di fiabe, favole e leggende attinte dal patrimonio mondiale della letteratura infantile;
- c) attività ludiche sia libere che strutturate;
- d) l'assunzione di sane abitudini di vita igienica e di corretto comportamento personale;
- e) l'esplorazione dell'ambiente.

#### ARTICOLO 3.

1. Ogni scuola dell'infanzia statale e non statale è istituita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta dell'ente locale competente o dell'ente gestore.

#### ARTICOLO 4.

1. Le scuole dell'infanzia sono composte da un minimo di tre sezioni.

2. La sezione non può essere costituita da un numero di bambini inferiore a dodici o superiore a venti.

3. Nelle piccole isole e nelle piccole località montane è consentita la deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Ogni insegnante può essere affiancato da un solo tirocinante.

5. Il capo d'istituto, su segnalazione del docente o del genitore, può consentire il passaggio dei bambini da una sezione all'altra, nel corso dell'anno scolastico.

#### ARTICOLO 5.

1. Nei riguardi dei bambini, in età prescolare, portatori di handicap psichico e sensoriale, si provvede con le seguenti misure di sostegno:

a) inserimento, nei casi meno gravi, nelle sezioni normali ed in numero non superiore a due. Dette sezioni non possono superare complessivamente il numero di quindici bambini;

b) per i bambini che presentano minorazioni gravi o medio-gravi, accertate dalle competenti strutture sanitarie, si provvede con idonee strutture specifiche a livello territoriale. Tali strutture che debbono essere ubicate in edifici sedi di sezioni normali, non possono essere

formate, di norma, da un numero superiore ad otto frequentanti e devono essere affidate a personale insegnante specializzato e coadiuvato da un gruppo di consulenza medico-pedagogica.

#### ARTICOLO 6.

1. La scuola dell'infanzia è organizzata in circoli, formati da un minimo di tre ad un massimo di sei istituti di più classi secondo la necessità.

2. Al circolo è preposto un capo d'istituto che ha funzioni di coordinamento ed ha, altresì, il compito di seguire gli insegnanti nello svolgimento e nella realizzazione dei loro piani di lavoro, in modo da poter coordinare la programmazione e l'attività educativa dei singoli istituti.

#### ARTICOLO 7.

1. Nella composizione dei circoli si tiene conto anche delle scuole dell'infanzia non statali esistenti sul territorio. Queste sono sottoposte alla vigilanza del capo d'istituto del circolo da cui territorialmente dipendono.

### CAPO II

#### SCUOLA DI BASE (\*)

#### ARTICOLO 8.

1. La scuola di base, con l'acquisizione di nuovi mezzi espressivi, consolida lo sviluppo del processo educativo dell'alunno, avviandolo alla conoscenza del suo mondo interiore, del mondo esterno ed alla integrale formazione della personalità.

2. Il piano di studi si struttura secondo uno svolgimento adeguato alle capacità ed agli interessi del fanciullo, considerando il passaggio, da un pensiero di tipo immaginativo ad un pensiero di tipo concettuale.

3. La scuola di base, proponendosi di rimuovere qualunque ostacolo che possa interferire nella corretta, sana ed armoniosa crescita di ogni fanciullo, pone particolare cura per favorire lo sviluppo sia corporeo che psichico, inteso in tutte le componenti: del pensare, della

---

(\*) L'intero Capo II del presente testo deve considerarsi alternativo all'articolo 3 del testo della Commissione.

sensibilità e della volontà, ed il rafforzamento della personalità cosciente, al fine di un inserimento consapevole nella realtà e di un rapporto con gli altri individui improntato al rispetto della altrui libertà ed al riconoscimento della dignità umana.

## ARTICOLO 9.

1. La frequenza della Scuola di base è obbligatoria e gratuita.

## ARTICOLO 10.

1. Ai docenti è garantita libertà d'insegnamento per il raggiungimento degli obiettivi educativi fissati nei programmi scolastici nazionali.

## ARTICOLO 11.

1. La Scuola di base si articola in due cicli didattici, per la durata complessiva di otto anni, a cui si aggiunge un biennio diversificato che porta l'obbligo scolastico a dieci anni.
2. Il primo ciclo ha durata quinquennale e comprende dalla prima alla quinta classe; il secondo ha durata triennale e comprende dalla sesta alla ottava classe.
3. L'insegnamento ha inizialmente carattere unitario ed è teso all'acquisizione, da parte dell'alunno, di abilità e conoscenze le quali, approfondite e coordinate nel corso del secondo ciclo, sino a comporsi in coerenti quadri storici, artistici, letterari e scientifici, costituiranno con il sorgere della facoltà di discernimento elementi per l'acquisizione della capacità di giudizio critico.

## ARTICOLO 12.

1. L'ammissione al primo ciclo è consentita ai bambini che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre dell'anno scolastico, il sesto anno di età.
2. Il passaggio al secondo ciclo avviene mediante giudizio di valutazione globale espresso dal consiglio di classe.
3. Gli alunni che al termine di ogni anno scolastico non conseguono un adeguato grado di preparazione globale non ottengono l'ammissione alla classe successiva.

## ARTICOLO 13.

1. Nel primo ciclo viene assegnato, ad ogni classe, un docente prevalente che svolge l'insegnamento delle seguenti discipline: Lingua italiana, Storia, Geografia, Matematica, Scienze. Allo stesso docente,

sino alla terza classe, compete anche lo svolgimento delle attività artistiche.

2. Al docente prevalente vengono affiancati docenti specializzati per l'insegnamento delle seguenti discipline: Lingue straniere dalla prima classe, Musica dalla prima classe, Educazione motoria dalla prima classe, Educazione artistica dalla quarta classe, Religione per coloro che se ne avvalgono dalla prima classe.

#### ARTICOLO 14.

1. Il secondo ciclo della scuola di base, costituendone il naturale e necessario completamento, opera per continuare il processo di formazione della personalità degli alunni e fornisce anche, per tutto il percorso, un preciso orientamento.

2. Con l'inizio del secondo ciclo vengono introdotti gli insegnamenti delle seguenti discipline: Latino, Chimica, Fisica, Applicazioni tecniche.

3. Gli insegnamenti di Lingua e Letteratura italiana, Storia, Geografia e Latino sono assegnati ad un unico docente per ogni classe. L'insegnamento della Matematica e della Fisica viene, di norma, distinto da quello delle Scienze e della Chimica, e, pertanto, assegnato a docenti diversi.

4. Per l'attività di orientamento deve essere destinata una parte dell'orario delle attività didattiche.

#### ARTICOLO 15.

1. La scuola di base si conclude con un esame di idoneità al biennio successivo.

2. A conclusione dell'esame, la commissione, unitamente al giudizio di idoneità, deve formulare una indicazione orientativa, non vincolante, per la scelta dell'area e dell'indirizzo.

#### ARTICOLO 16.

1. L'alunno che presenta lievi minorazioni psichiche, carenze dell'intelligenza o aspetti caratteriali tali da non comprometterne il rendimento scolastico, è ammesso a frequentare la classe comune.

2. Sono previste invece, e di regola nello stesso edificio o in « scuole polo », strutture particolarmente idonee fornite delle adeguate attrezzature, per alunni minorati psichici riconosciuti gravi.

3. Delle strutture di cui al comma 2 possono usufruire non meno di quattro e non più di otto alunni. In esse gli insegnanti specializzati sono stabilmente affiancati da un gruppo medico-psico-pedagogico, ed i programmi devono avere la massima flessibilità in modo da rispondere alle necessità ed alle esigenze degli alunni e risultare adeguati ai loro ritmi di apprendimento.

4. Per alunni non vedenti e non udenti sono previsti istituti specializzati.

## CAPO III (\*)

ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO  
DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

## ARTICOLO 17.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'istruzione obbligatoria ha la durata di complessivi dieci anni ed è gratuita.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore o di due anni di scuola superiore del lavoro.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. I giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola di base possono assolvere gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del territorio e comunque nel rispetto di livelli di qualità formativi definiti dallo Stato.

## CAPO IV (\*\*)

## SCUOLA SUPERIORE DEL LAVORO

## ARTICOLO 18.

1. Nell'ordinamento scolastico italiano è istituita la scuola superiore del lavoro.

---

(\*) Il Capo III del presente testo deve considerarsi aggiuntivo rispetto al testo della Commissione.

(\*\*) Il Capo IV del presente testo deve considerarsi aggiuntivo rispetto al testo della Commissione.

## ARTICOLO 19.

1. La scuola superiore del lavoro costituisce un ultimo ciclo dell'obbligo scolastico e garantisce la graduale integrazione tra il momento educativo e l'esperienza del lavoro. Tale ciclo opera per completare la formazione del cittadino quale protagonista del mondo produttivo inteso come elemento di progresso civile e sociale della Nazione.

## ARTICOLO 20.

1. Alla scuola superiore del lavoro si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione e superato l'esame di idoneità al termine della Scuola di base.

2. Il corso di studio della scuola superiore del lavoro ha durata biennale.

## ARTICOLO 21.

1. Le discipline d'insegnamento della scuola superiore del lavoro sono le seguenti:

- a) approfondimento della struttura della lingua italiana;
- b) due lingue straniere;
- c) elementi di matematica applicata;
- d) storia delle civiltà contemporanee;
- e) nozioni di diritto pubblico;
- f) elementi di geografia e di economia;
- g) nozioni di scienze della comunicazione;
- h) approfondimento della cultura e delle tradizioni locali;
- i) attività ginnico-sportiva;
- l) nozioni teoriche sulle tematiche del lavoro.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere integrati con altre discipline in relazione alle specifiche esigenze territoriali e dei singoli corsi.

## ARTICOLO 22.

1. Ad integrazione dell'apprendimento teorico gli alunni debbono svolgere un periodo di apprendistato da effettuarsi a tempo parziale presso imprenditori pubblici o privati, nonché in aziende familiari nei settori dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio e dei servizi.

2. Nell'impossibilità di collocamento nelle strutture economiche locali, lo Stato o gli enti pubblici territoriali debbono garantire comunque la utilizzazione degli studenti in lavori di pubblica utilità con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, nonché delle risorse territoriali.

3. Agli alunni è rilasciato un libretto personale nel quale saranno riportate le annotazioni valutative sia da parte degli insegnanti delle discipline teoriche che del datore di lavoro presso il quale essi svolgono il periodo di apprendistato.

4. Al fini previdenziali ed assistenziali valgono le norme vigenti sulla tutela del lavoro. I relativi contributi sono a totale carico dello Stato.

#### ARTICOLO 23.

1. L'orario di insegnamento, sia per le discipline teoriche che per le attività di lavoro, è flessibile.

2. Per quanto riguarda le discipline teoriche esso è costituito da un minimo di dieci ore settimanali, distribuite in non meno di due giorni nell'arco della settimana, ad un massimo di venti ore settimanali ripartite in quattro giorni.

3. A seconda delle esigenze del corso l'orario può essere antimeridiano, pomeridiano o flessibile.

4. Per gli insegnamenti teorici ogni classe non può essere costituita da meno di dieci o da più di venti allievi.

5. L'orario di lavoro può variare da un minimo di dieci ore settimanali ad un massimo di venticinque ore. Il lavoro può essere distribuito nell'arco della settimana in relazione alle esigenze dell'azienda.

6. L'orario complessivo degli impegni scuola-lavoro non deve comunque superare le trenta ore settimanali.

#### ARTICOLO 24.

1. La frequenza della scuola superiore del lavoro è gratuita ed obbligatoria e non deve comunque risultare inferiore ai due terzi dell'orario complessivo annuale del corso, sia per la parte teorica che per l'esperienza di lavoro, senza possibilità di compensazione.

#### ARTICOLO 25.

1. Gli alunni afflitti da minorazioni psichiche di lieve entità sono inseriti nelle classi normali. Per gli alunni portatori di minorazioni più gravi sono previste scuole polo particolarmente idonee e i docenti sono coadiuvati da docenti di sostegno e da un gruppo medico-psicopedagogico con funzioni di consulenza.

2. Gli alunni non vedenti, sordi e sordomuti sono avviati a centri educativi specialistici presso i quali sono utilizzati docenti abilitati per la materia d'insegnamento e in possesso dei relativi titoli di specializzazione.



3. Presso i centri di cui al comma 2 funzionano laboratori di attività pratiche di lavoro particolarmente congeniali al tipo di minorazione.

#### ARTICOLO 26.

1. L'anno scolastico deve essere articolato tenendo conto delle caratteristiche del corso e delle esigenze delle aziende.

#### ARTICOLO 27.

1. Le scuole superiori del lavoro devono essere istituite in ogni distretto scolastico in numero tale da soddisfare le esigenze della popolazione scolastica interessata ed in relazione alle caratteristiche socio-economiche del territorio.

#### ARTICOLO 28.

1. Al termine del biennio gli alunni sono sottoposti ad un esame teorico-pratico di verifica.

2. A coloro che superano tale prova è rilasciato un attestato di qualifica professionale valido ad ogni fine legale esclusa la iscrizione alle università o ad istituti universitari.

3. A coloro che non superano tale prova è rilasciato un attestato di assolvimento dell'obbligo scolastico.

#### CAPO V (\*)

#### SCUOLA SUPERIORE

#### ARTICOLO 29.

1. La scuola superiore costituisce il momento fondamentale nel processo di adeguamento dell'organismo scolastico alle esigenze della società nazionale e deve perciò corrispondere alle necessità di tutti.

2. La scuola superiore ha lo scopo di promuovere lo sviluppo culturale degli studenti e di conferire loro gli apprendimenti necessari ai fini cui è diretta ciascuna delle sue differenziazioni, cioè al proseguimento universitario degli studi oppure alle diverse formazioni professionali.

3. La scuola superiore promuove la realizzazione di pari opportunità culturali, educative, formative e professionali per uomini e donne.

---

(\*) L'intero Capo V del presente testo deve considerarsi alternativo all'articolo 4 del testo della Commissione.

## ARTICOLO 30.

1. Alla scuola superiore si può accedere dopo aver conseguito il positivo giudizio di valutazione al termine del secondo ciclo della scuola di base e superato un esame di idoneità.

## ARTICOLO 31.

1. Il corso di studio della scuola superiore ha durata quinquennale ed è suddiviso in un biennio propedeutico di orientamento sede del prolungamento dell'obbligo d'istruzione, seguito da un corso triennale di indirizzo.

2. Il corso biennale è destinato a completare la cultura di base e a fornire gli strumenti conoscitivi per le successive scelte dello studente.

3. Il corso triennale è finalizzato allo sviluppo ulteriore e più approfondito della preparazione culturale comune nonché alla scelta di campi disciplinari di indirizzo e di settori di specializzazione.

## ARTICOLO 32.

1. La scuola superiore si articola in un'area umanistico-scientifico-artistica e in un'area umanistico-tecnico-professionale.

2. L'area umanistico-scientifico-artistica è costituita da un liceo unico che si articola nei seguenti indirizzi:

- a) classico;
- b) scientifico;
- c) pedagogico;
- d) artistico;
- e) musicale.

3. L'area umanistico-tecnico-professionale è costituita da un istituto tecnico che si articola nei seguenti indirizzi fondamentali:

- a) economico;
- b) linguistico;
- c) professionale;
- d) tecnologico.

4. Ciascun indirizzo di istituto tecnico può articolarsi in diversi rami di specializzazione.

5. Il passaggio dall'una all'altra area di studi o, nell'ambito della stessa area, da un indirizzo ad un altro, è consentito a seguito di esami integrativi.

## ARTICOLO 33.

1. Il liceo unico si propone il compito prioritario della formazione intellettuale, morale, sociale e civica dei giovani, nell'armonia delle componenti fisico-psichiche che costituiscono l'unità dello spirito. Esso si configura soprattutto come propedeutico agli studi nelle facoltà universitarie alle quali i giovani che lo abbiano favorevolmente concluso sono ammessi in rapporto all'indirizzo scolastico seguito.

## ARTICOLO 34.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un liceo unico.

## ARTICOLO 35.

1. Ogni liceo è costituito da un massimo di cinque corsi completi o, comunque, da non più di 25 classi. Ogni classe non può essere costituita da più di 23 alunni.

2. Il superamento del numero di 25 classi complessive comporta l'automatica istituzione di un nuovo liceo nell'ambito del distretto. Tale provvedimento è adottato dall'ufficio scolastico territoriale di competenza.

## ARTICOLO 36.

1. Il liceo unico si struttura in un'area didattica comune che si completa e si differenzia con un gruppo di materie specifiche per ogni indirizzo.

2. Le materie dell'area didattica comune sono costituite da insegnamenti fondamentali per una approfondita preparazione culturale. Esse sono: lingua e letteratura, italiano, latino, storia, lingua straniera, diritto-economia, matematica, educazione fisica. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica.

3. Nel corso biennale iniziale della scuola secondaria superiore viene prevista l'attività di orientamento, la cui organizzazione è di competenza del consiglio di amministrazione.

4. Le materie che l'alunno deve scegliere per ciascun indirizzo sono:

a) indirizzo classico: filosofia, geografia, scienze e storia dell'arte;

b) indirizzo scientifico: filosofia, geografia, discipline scientifiche sperimentali; disegno e storia dell'arte;

c) indirizzo pedagogico: pedagogia e filosofia, psicologia, didattica, disegno, musica e diritto pubblico con elementi di legislazione scolastica;

d) indirizzo musicale: armonia ed analisi, storia ed estetica musicale, musica d'insieme ed esercitazioni orchestrali, strumento principale, strumento complementare.

e) indirizzo artistico: anatomia artistica, storia dell'arte, discipline geometriche e architettoniche, discipline pittoriche, discipline plastiche e diritto pubblico con elementi di legislazione sulla tutela dei beni culturali.

5. La distribuzione degli orari, sia per gli insegnamenti comuni sia per quelli elettivi, viene fissata dalla commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione a norma dell'articolo 45 della presente legge. In tale distribuzione si tiene conto, data l'articolazione del corso liceale in cinque anni, dell'opportunità di dedicare un tempo maggiore agli insegnamenti comuni nei primi due anni, mentre si intensifica, negli ultimi tre anni, lo studio degli insegnamenti elettivi.

#### ARTICOLO 37.

1. L'istituto tecnico, oltre che tendere alla formazione intellettuale, morale sociale e civica, fornisce una preparazione alle professioni tecnico-economiche e consente la possibilità di proseguire gli studi universitari a norma e con le modalità previste dall'articolo 44 della presente legge.

#### ARTICOLO 38.

1. In ogni distretto scolastico è istituito almeno un istituto tecnico.

#### ARTICOLO 39.

1. Nessun istituto tecnico può comprendere più di 25 classi. Tale limite può essere portato fino a 30 classi quando nel medesimo distretto o in un distretto contiguo della stessa provincia non esista altro istituto tecnico dello stesso indirizzo.

2. Nessuna classe di istituto tecnico può comprendere più di 23 alunni.

#### ARTICOLO 40.

1. L'istituto tecnico si struttura attraverso un'area didattica comune ed una serie di specifici indirizzi che ne qualificano la formazione tecnico-professionale.

2. Dell'area comune fanno parte le seguenti discipline che ne definiscono l'aspetto umanistico: lingua e letteratura italiana, storia, geografia, lingua straniera, matematica, educazione fisica.

3. Le materie caratterizzanti, specifici indirizzi sono definite dalla commissione prevista dall'articolo 45.

## ARTICOLO 41.

1. Per gli alunni della scuola superiore che frequentano l'area umanistico-scientifico-artistica e quella umanistico-tecnico-professionale è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di almeno una lingua straniera.

2. Per gli alunni dell'indirizzo linguistico è obbligatorio, per tutti i cinque anni di corso, lo studio di tre lingue straniere.

## ARTICOLO 42.

1. Per gli alunni della scuola superiore l'insegnamento della religione è facoltativo ed è regolato dalle norme dei patti bilaterali fra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica.

## ARTICOLO 43.

1. L'integrazione degli studenti portatori di handicap nella scuola superiore avviene a norma della legge 5, febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni.

## ARTICOLO 44.

1. Al termine di qualsiasi ciclo quinquennale della scuola superiore lo studente deve sostenere un esame di Stato.

2. Lo svolgimento dell'esame di Stato è disciplinato con apposita normativa.

## CAPO VI (\*)

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## ARTICOLO 45.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, costituisce una commissione formata da docenti in servizio che hanno insegnato per almeno dieci anni nelle scuole secondarie di secondo grado o nelle università, nonché da professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

---

(\*) L'intero Capo VI del presente testo deve considerarsi alternativo all'articolo 5 del testo della Commissione.

2. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina: professionisti indicati dai rispettivi collegi nazionali per quanto si riferisce all'area umanistico-tecnico-professionali.

3. La commissione di cui al comma 1, che si suddivide temporaneamente in più sottocommissioni, determina:

a) le materie di insegnamento caratterizzanti i vari indirizzi e specializzazioni, ad esclusione di quelle già determinate dagli articoli 36 e 40;

b) i programmi di insegnamento;

c) le ore settimanali di lezione per ciascuna materia;

d) l'eventuale raggruppamento di materie e la formazione delle cattedre;

e) la composizione delle nuove classi di abilitazione e di concorso per i docenti.

#### ARTICOLO 46.

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con proprie ordinanze il Ministro della pubblica istruzione fissa le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le leggi esistenti in materia e cessano di avere efficacia i regolamenti incompatibili con la presente legge.

#### ARTICOLO 47.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1050 miliardi per il triennio 2000-2002, di cui lire 150 miliardi per il 2000, lire 350 miliardi per il 2001 e lire 550 miliardi per il 2002, si provvede mediante un piano di investimento straordinario previsto nelle leggi finanziarie degli stessi anni.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

